

I fraintendimenti del “genere”: riflessioni sulla legge italiana sul “femminicidio”

Misunderstanding “Gender”: Considerations on the Italian “Law against femicide”

Flavia Monceri¹

RIASSUNTO: Il 15 ottobre 2013, il Decreto Legislativo del 14 agosto 2013, n.93 è stato convertito, con modificazioni nella Legge 119/2013, nota con il nome di “legge sul femminicidio” sia nei media che nella pubblica opinione, benché il termine ‘femminicidio’ non sia presente né nel titolo, né nel testo. Dopo una breve premessa in cui contestualizzo la legge presa in esame, nella prima sezione di questo lavoro considero la questione relativa ai motivi per i quali è possibile in effetti inserire la legge all’interno del più ampio dibattito sul femminicidio. Nella seconda

1 Professore ordinario di Filosofia politica all’Università del Molise. Laurea in Scienze politiche (Università di Pisa, 1993), Diploma di perfezionamento (equipollente al dottorato di ricerca) in Filosofia delle scienze sociali (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Pisa, 1997). Ha conseguito anche il Diploma di pianoforte principale (Istituto Musicale Pareggiato “L. Boccherini”, Lucca, 1986). È autore di numerose pubblicazioni in italiano e in inglese e si occupa, tra l’altro, di teorie queer e transgender, di *Disability Studies* e di teoria e prassi della comunicazione interculturale. Dirige la collana “Difforme” per le Edizioni ETS di Pisa. II Edificio polifunzionale, Via F. De Sanctis, 1, 86100, Campobasso (Italia). E-mail: flavia.monceri@unimol.it; monceri.flavia65@gmail.com.

sezione, commento le singole previsioni, i termini e i presupposti sottostanti alla legge. Infine, nella terza sezione, presento le mie considerazioni critiche, movendo dall'idea che questa legge riproduce presupposti eteronormativi, principalmente a causa di una scorretta definizione del termine "genere", inteso come un equivalente per "le donne".

PAROLE CHIAVE: Legge sul femminicidio, Femminicidio e femminicidio, Eteronormatività, Genere, Teoria queer

ABSTRACT: On October 15th, 2013 the Legislative Decree of August 14th, 2013, n. 93, passed, with amendments, into a Law (n. 119/2013), known in the media and the public opinion as "Law against Femicide", although the word femicide is not to be found either in the title or the text. After a brief premise in which I contextualize the bill under discussion, in the first section I address the question concerning the reasons why it is possible to insert this law within the wider debate on femicide/femicide. In the second section, I comment the single provisions, the deployed terms and the underlying assumptions of the law. Finally, in the third section, I present my theoretical criticism to the assumptions of the law, moving from the idea that this law reproduces heteronormative assumptions, mainly due to a mistaken definition of "gender", understood as an equivalent term for "women".

KEYWORDS: Italian law against femicide, Femicide and femicide, Heteronormativity, Gender, Queer theory

Premessa

Il 15 ottobre 2013 il Decreto legislativo n. 93 del 14 agosto, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” veniva convertito in Legge (119/2013), con modificazioni². La premessa al Decreto sottolineava ripetutamente *l’urgenza* di ricorrere all’intervento legislativo. Infatti, come si può ivi leggere, da un lato il «susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica». Dall’altro lato, si reputava anche «necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime».

Peraltro, a questa necessità di legiferare velocemente ed efficacemente si perveniva anche in virtù del fatto che nell’immediato periodo precedente *l’urgenza* di elaborare

2 La Legge di conversione (119/2013) è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- *Serie Generale*” n. 242 (15 ottobre 2013). Il precedente Decreto legislativo (93/2013) del 14 agosto 2013 era stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale –serie generale” n. 191 (16 agosto 2013). Il testo coordinato è reperibile online all’indirizzo: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13A08425/sg> (consultato il 28 maggio 2022). Tutte le traduzioni in italiano da opere originariamente in lingua straniera sono mie, ove non altrimenti indicato [FM].

una legge sulla "violenza di genere", un fenomeno emergenziale, come si potrebbe anche intenderlo, era stata sottolineata da più parti e con molte iniziative³. Senza dimenticare l'importante ruolo giocato dai media a partire dal periodo compreso fra il 2006 e il 2008, quando «una "politica della paura" pervase il discorso pubblico e le agende politiche ed ebbe un forte impatto sulle politiche del governo connesse alla questione della sicurezza collettiva», contribuendo a creare un «panico morale con conseguenze durevoli sulle politiche sulla "sicurezza"», di cui la tematica della violenza sulle donne, attraverso la sua rappresentazione mediatica, divenne un elemento centrale, anche accompagnata da una contemporanea «diffusione di una "retorica anti-immigrazione"»⁴.

Successivamente, e in particolare in concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013, il panico morale assunse una nuova forma, se è vero che si poté assistere a una diversa «epidemia mediatica incentrata su un nuovo termine, "*femminicidio*" (femmicidio ovvero omicidio di donne da parte di uomini), importato dai dibattiti e dall'attivismo femministi internazionali già esistenti»⁵. Il ricorso al nuovo termine, infatti, poteva permettere di ridefinire l'emergenza «come un problema strutturale entro i confini italiani, che riguardava la famiglia patriarcale italiana e che aveva origine in una cultura sessista arretrata, legittimata internamente dalla politica e dai media». Se così stanno le cose, sembra potersene condivisibilmente concludere che il «*femminicidio* - che nella sua versione popolarizzata viene inteso come "l'uccisione da parte di un uomo di una donna perché è donna" - richiamava la pubblica attenzione sulla

3 Si veda, per tutti, RAPPORTO OMBRA CEDAW, 2011.

4 GIOMI; TONELLO, 2013, p. 1.

5 BANDELLI; PORCELLI, 2016, p. 1.

questione della violenza domestica e fra partner, permettendo l'uso di una lettura femminista di genere nelle rappresentazioni pubbliche della violenza contro le donne»⁶.

Delineato così, seppur brevemente, il contesto storico-culturale nel quale si situano prima il D.L. 93/2013 e poi la Legge 119/2013, lo scopo principale di questo lavoro è commentare dal punto di vista linguistico-concettuale le previsioni più rilevanti della legge nel suo testo coordinato, per mostrare come essa, invece di costituire un deciso passo sulla via di un suo superamento, riproduca e rinforzi l'eteronormatività, vale a dire la trasformazione dell'eterosessualità, la preferenza sessuale numericamente più diffusa e perciò "normale" in senso statistico, in una norma prescrittiva. Il primo aspetto singolare, tuttavia, consiste nel fatto che la legge, pur essendo comunemente definita, dai media e nella pubblica opinione, "legge sul femminicidio", non contiene tale termine né nel titolo né nel testo.

Dunque, la prima questione da chiarire sembra appunto quella della liceità dell'impiego del termine "femminicidio" per sintetizzare il contenuto della legge, peraltro rintracciabile anche nei titoli dei commentari giuridici pubblicati nei mesi successivi alla sua promulgazione⁷. Per tale motivo, la prima sezione di questo lavoro è dedicata a ricostruire sommariamente la cornice teorica di riferimento, in modo da comprendere perché nell'uso comune si ricorra all'espressione "legge sul femminicidio" piuttosto che a quella di "legge sulla violenza di genere". Seguirà il tentativo di dimostrare che la "legge sul femminicidio" può essere considerata un caso esemplare di "frintendimento del genere", perché quest'ultimo sfuggente e complesso concetto viene

6 Tutte le citazioni da BANDELLI; PORCELLI, 2016, p. 2.

7 Cfr., fra gli altri, GAROFANO; CONZ; LEVITA, 2013; RUSSO, 2013; DI TULLIO D'ELISIIS, 2013.

inteso come comprendente principalmente, se non proprio soltanto, "le donne" senza ulteriori specificazioni. Cercherò di argomentare a favore di questa tesi nella seconda sezione del lavoro, commentando brevemente le singole previsioni della legge, i termini impiegati e le assunzioni sottostanti.

Nella terza sezione, infine, presento la mia critica a quei presupposti, senza che ciò implichi negare l'importanza degli interventi legislativi per far fronte a questioni urgenti come quella della "violenza di genere". Piuttosto, cercherò di sostenere che il vero problema consiste nella persistente richiesta di interventi della politica e del diritto per "attribuire diritti", "comporre conflitti", "applicare sanzioni" e più in generale "indirizzare la società e la cultura" nelle "questioni di genere" senza tuttavia avere a disposizione una definizione di quest'ultimo capace di sottrarsi alla riproduzione dell'ordine eteronormativo fondato sulle tradizionali dicotomie di sesso, genere e sessualità⁸. Così stando le cose, infatti, non solo tali interventi rischiano di risultare in una mera riproduzione e validazione acritica di quell'ordine, ma proprio perciò possono anche rappresentare un'ulteriore fonte di discriminazione per coloro che già sono esclusi di fatto da tale ordine.

1. Femmicidio e femminicidio

I termini femmicidio e femminicidio evocano come loro significato più immediato l'assassinio e l'uccisione di una femmina/donna distinguendoli dall'evento indicato dal termine omicidio, indifferente rispetto al genere. Inoltre, si suppone usualmente che il femmicidio/femminicidio venga perpetrato da uno o più maschi/uomini, benché

8 Per un'introduzione a tali questioni, mi sia permesso rinviare a MONCERI, 2010.

anche le femmine/donne possano partecipare, ma sempre in una posizione subordinata e accessoria. Naturalmente, vi sono esempi nei quali gli esecutori sono donne, come nel caso dell'infanticidio di bambini neonati di sesso femminile in alcuni Paesi, ma si sostiene solitamente che le donne esecutrici compiano tali atti sotto la pressione della società "patriarcale". Infine, non ogni uccisione di una o più donne è da considerarsi come un femmicidio/femminicidio perché è necessario un particolare elemento che permette di usare quei termini invece della semplice specificazione omicidio "di una donna". Tale elemento è costituito dalla motivazione, la ragione, in una parola il *movente* dell'atto violento, che deve poter essere ricondotto a una chiara ed esplicita misoginia, un odio per la femmina/donna come tale, in assenza di un altro movente di rilevanza paragonabile.

E in effetti non si può negare che atti violenti di questo tipo si possano purtroppo rintracciare in grande quantità: si pensi soltanto al cosiddetto "massacro di Montreal" perpetrato da Marc Lépine nel 1989⁹ e in misura più massiccia e ritornante agli eventi di Ciudad Juárez (Chihuahua, Mexico)¹⁰. Ulteriori esempi di femmicidio/femminicidio sono gli stupri di massa e di guerra¹¹ e il cosiddetto stupro "correttivo" in cui si prendono di mira donne lesbiche, specialmente in Sudafrica¹², che solitamente conducono entrambi alla morte

9 Cfr. EGLIN; HESTER, 2003.

10 All'interno dell'ampia letteratura dedicata a tali eventi si vedano STAUDT, 2008; GASPAR DE ALBA; GUZMÁN (eds.), 2010; GILETTI BENSO; SILVESTRI (a cura di), 2010; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 2012.

11 Per una introduzione si vedano HENRY, 2010; LEATHERMAN, 2011; RITTNER; ROTH (eds.), 2012.

12 In particolare, cfr. MKHIZE; BENNETT; REDDY; MOLETSANE, 2010. WOOD, 2015 definisce lo "stupro correttivo" come lo «stupro delle lesbiche per punirle perché sono lesbiche e per correggere il loro orientamento sessuale. Sia prima che durante lo stupro le donne sono solitamente picchiate, spesso brutalmente» (p. 259). In questo caso, la motivazione degli

della vittima. E si pensi anche a quel fenomeno usualmente definito "delitto passionale", ma impropriamente nella stragrande maggioranza dei casi, che in Italia, certo anche per la maggiore attenzione mediatica, sembra essere ancora un fenomeno più che diffuso¹³. In tutti questi casi, l'odio contro la femmina/donna sembra essere l'unico movente rilevante dell'atto violento che nella maggior parte dei casi conduce alla morte della vittima o immediatamente, o in modo differito, ma comunque quale diretta conseguenza di quell'atto.

Da questo punto di vista, si potrebbe stabilire una chiara equivalenza fra tali atti e il *genocidio*, il *ginocidio* e in definitiva il *gendericidio*¹⁴, intesi proprio nello stesso senso nel quale si parla di genocidio in riferimento agli Ebrei o ai "Neri". In tutti questi casi, infatti, il presupposto che legittima l'uccisione è che le vittime non devono essere considerate come esseri umani in senso pieno, ma come "Donne", "Ebrei" e "Neri", ossia quasi come una diversa specie in posizione gerarchicamente inferiore a quella nella quale gli assassini credono di essere collocati. Sarebbe interessante approfondire la questione, considerando il suo rapporto con i discorsi e gli stereotipi dominanti, con l'asimmetria di potere e con i

stupratori «oltre alla dominazione e all'umiliazione tipiche di altri stupri, è quella di insegnare alla lesbica che dovrebbe smettere di "agire come un uomo" e agire invece come una donna, desiderando il sesso con uomini». Naturalmente lo "stupro correttivo" non avviene soltanto in Sudafrica e non prende di mira soltanto le persone lesbiche. Un esempio importante di questa forma di stupro è certamente quello subito da Brandon Teena, l'uomo transessuale (FTM) stuprato e ucciso nel 1993 a Falls City, Nebraska, la cui storia ha dato origine a documentari e film quali *Boys don't cry* (Kimberly Peirce, USA, 1999), e a importanti commenti (vedi HALBERSTAM, 2003; HANRAHAN, 2005; PHILLIPS, 2006, pp. 138-146).

13 Sull'uso scorretto, anche se ben presente nei media italiani, dell'espressione "delitto passionale" si veda FUSCO 2019, pp. 112-115. Sul tema si vedano anche GIOMI, 2015; PANARESE; MIRAGLIA; GRASSO, 2021.

14 Per una discussione della categoria di "gendericidio" si vedano WARREN, 1985; JONES (ed.), 2004.

presupposti religiosi, culturali e sociali che l'alimentano, ma qui mi limiterò a considerare soltanto uno di tali elementi che ha a che fare con alcune difficoltà pratiche che s'incontrano quando si vuol distinguere nettamente fra "l'omicidio di una donna" e un femmicidio/femminicidio.

È evidente, infatti, che le vittime non possono partecipare al processo di verifica degli effettivi accadimenti perché sono morte, e dunque neppure all'accertamento relativo al *movente*, che come si è visto è un elemento dirimente per poter parlare di "femminicidio". Potrebbe sembrare un commento ovvio e banale, ma ritengo sia importante sottolineare esplicitamente questo aspetto perché proprio esso conduce più facilmente alla colpevolizzazione delle vittime (c.d. *victim blaming*)¹⁵, persino più di quanto non accada per le vittime sopravvissute allo stalking e allo stupro. Ciò perché gli autori dell'omicidio possono affermare qualsiasi cosa senza tema di smentita, per esempio difendendosi con il sostenere che sono "psicologicamente disturbati" o che agirono impulsivamente, eccetera.

In breve, essi possono provare a dislocare il movente effettivo del loro atto, trasformando nuovamente il femmicidio/femminicidio in un omicidio neutrale rispetto al genere, mentre esso potrebbe costituire più propriamente un fenomeno riconducibile alla più generale categoria di "crimine d'odio"¹⁶. Naturalmente, nei casi in cui esista la prova di reiterata violenza (domestica), stalking, eccetera, le cose sembrano più facili. Ma si tratta comunque di specie differenti di crimini e abusi che possono certamente costituire indizi di un odio contro le donne, ma non anche una

15 Su questo importante fenomeno si veda di recente, in italiano, SPACCATINI; PACILLI, 2019.

16 Per una introduzione a questo concetto centrale si vedano HALL, 2013; CHAKRABORTI; GARLAND, 2015; GOISIS 2019.

prova diretta dell'intenzione di commettere un femmicidio/femminicidio.

Finora ho considerato femmicidio e femminicidio come se fossero termini interscambiabili perché entrambi implicano, nel loro significato più immediato e letterale, l'uccisione di una donna. Tuttavia, femminicidio è un termine più ampio, coniato in un momento cronologicamente successivo a quello di femmicidio ed è quello cui ci si riferisce di preferenza nel dibattito italiano. Nel 1992, nella sua *Prefazione a Femicide: The Politics of Woman Killing*¹⁷, Diane Russell, la prima e una delle più importanti teoriche del femmicidio, scrive che «incontrò per la prima volta il termine *femmicidio* quando una mia conoscenza mi disse nel 1974 che la scrittrice americana Carol Orlock stava preparando un'antologia sul femmicidio»¹⁸. Il termine le "risuonò" immediatamente, continua Russell, «come tale da potersi riferire all'uccisione di donne da parte di uomini *perché* sono donne», e la possibilità di trovare un nome per questo fenomeno fu per lei un'importante mossa, nel senso che «definire un'ingiustizia, e di conseguenza offrire un mezzo per riflettere su di essa, precede di solito la creazione di un movimento che la contrasta»¹⁹.

Russell usò il termine per la prima volta nel 1976, nel corso di una testimonianza resa di fronte al Tribunale Internazionale per i Crimini Contro le Donne, dedicandosi poi alla ricerca sul termine e sui suoi aspetti storici e teorici, nonché sulla sua diffusione globale²⁰. L'idea fondamentale è che «come lo stupro, la maggior parte degli assassini di donne da parte di mariti, amanti, padri, conoscenti ed estra-

17 Cfr. RADFORD; RUSSELL (eds.), 1992.

18 RADFORD; RUSSELL (eds.), 1992, p. xiv.

19 RADFORD; RUSSELL (eds.), 1992, p. xiv.

20 Cfr. RUSSELL; HARMES (eds.), 2001.

nei non sono il prodotto di qualche inesplicabile devianza. Sono femmicidi, la forma più estrema di terrorismo sessista, motivato dall'odio». Più in generale, si può affermare che

il femmicidio si colloca al punto estremo di un continuum di terrore nei confronti delle donne che include un'ampia varietà di abusi verbali e fisici come lo stupro, la tortura [...], l'eterosessualità forzata, la sterilizzazione forzata, la maternità forzata (criminalizzando la contraccezione e l'aborto), la chirurgia del cervello, la negazione del cibo alle donne in alcune culture, la chirurgia estetica e altre mutilazioni nel nome dell'abbellimento²¹.

In questo senso, il femmicidio è il risultato di un ampio spettro di pratiche quotidiane, il cui elemento caratteristico è il tentativo di controllare il corpo delle donne per "tenerle al loro posto". Tuttavia, per poter meritare tale nome, il femmicidio *deve* implicare la morte della donna: «Ogni volta che queste forme di terrorismo sfociano nella morte diventano femmicidi»²².

Qui sta la differenza tra *femmicidio* e *femminicidio*, elaborata dalla teorica e attivista messicana Marcela Lagarde y de los Ríos²³, che ha scelto di usare il termine castigliano *feminicidio* per tradurre il termine inglese *femicide*, anche perché il termine *femicidio* è già presente in spagnolo, nel significato di "assassinio di una donna" come sottocategoria, per così dire, del più generale termine *homicidio*²⁴. Questa scelta traduttiva instaura anche una differenza fra i concetti di femmicidio e di femminicidio, perché più orientata al significato che alla ricerca di una terminologia equivalente. Infatti, Lagarde intende quello di femminicidio come un ter-

21 Tutte le citazioni da CAPUTI; RUSSELL, 1992, p. 15.

22 CAPUTI; RUSSELL, 1992, p. 15. Per una più ampia discussione delle posizioni di Russell si veda, in italiano, SPINELLI, 2008, pp. 32-38.

23 Si vedano, fra gli altri, LAGARDE Y DE LOS RÍOS 2004; 2008.

24 Cfr. LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 2008, pp. 215-216.

mine che indica qualcosa di più ampio e complesso dell'atto dell'uccisione di una donna quale punto di approdo di atti di violenza perpetrati nei suoi confronti. Infatti, si può più ampiamente affermare che «il femminicidio è il genocidio delle donne e avviene quando le condizioni storiche danno origine a pratiche sociali che permettono attentati violenti contro l'integrità, la salute, la libertà e la vita di ragazze e donne»²⁵.

Il dibattito italiano sembra essere orientato a questo significato più comprensivo ed è prima di tutto per tale motivo che la legge qui in esame, di conversione di un decreto inteso a recare disposizioni più generalmente «per il contrasto della violenza di genere», è stata fin da subito interpretata come una "legge sul femminicidio". Infatti, come scrive Barbara Spinelli nel suo lavoro dedicato al femminicidio, esso «si ha in ogni contesto storico o geografico, ogni volta che la donna subisce violenza fisica, psicologica, economica, normativa, sociale, religiosa, in famiglia e fuori, quando non può esercitare "i diritti fondamentali dell'uomo", perché donna, ovvero in ragione del suo genere»²⁶. Ciò implica che il femminicidio possa essere definito come

ogni forma di violenza o discriminazione esercitata contro la donna "in quanto donna", come forma di esercizio di potere sulla sua psiche o sul suo corpo, volto ad annientarla perché non è quello che l'uomo o la società vorrebbero che fosse, perché esercita la sua libera determinazione "rompendo gli schemi", ribellandosi al ruolo sociale di moglie, madre, figlia, amante, suora, puttana, che le è stato attribuito dagli uomini "a loro immagine" in una società patriarcale²⁷.

25 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 2008, p. 216.

26 SPINELLI, 2008, p. 21.

27 SPINELLI, 2008, p. 21. Per un'interessante analisi recente del rapporto fra violenza patriarcale e violenza di genere si veda NIELSSON; WERMUTH, 2021.

Ciò basti, pur nella sua incompletezza e brevità, per inserire l'analisi seguente delle previsioni della legge entro un più ampio contesto teorico di riferimento al dibattito internazionale²⁸.

2. Sui presupposti e le previsioni della legge

Il primo elemento piuttosto singolare del testo legislativo è sicuramente che esso è dedicato a molte materie diverse: questioni di sicurezza, violenza di genere, protezione civile e commissariamento delle province. Ma la circostanza che maggiormente colpisce è che sebbene il Capo I, *Prevenzione e contrasto alla violenza di genere*, che contiene gli artt. 1-5 bis, si riferisca esplicitamente alla "violenza di genere" quale sua specifica materia, non c'è alcuna definizione del termine "genere" negli articoli, e in special modo, come ci si sarebbe potuti aspettare, nel primo di essi. I primi due articoli contengono, invece, modificazioni al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale riguardo a categorie già esistenti di violazioni, crimini e abusi, nella direzione di esacerbare le sanzioni già previste.

Le categorie menzionate sono *maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, delitti contro la persona*: il genere sembra essere presupposto soltanto implicitamente come la categoria più generale sotto la quale tutti questi crimini possono essere sussunti²⁹. E certo, il fatto che i primi due articoli siano quelli nei quali si rendono le pene più severe fa sorgere il dubbio che l'applicazione della legge possa sortire più un

28 Per approfondire tale contesto si può utilmente vedere CORRADI; MARCUELLO-SERVÓS; BOIRA; WEIL, 2016.

29 Cfr. Art. 1 *Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori*; Art. 2 *Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona*.

effetto punitivo che uno realmente *trasformativo*³⁰. In ogni caso, la parte più interessante della legge, per un'analisi dedicata ai presupposti generali del significato attribuito in Italia al genere come quella qui proposta, inizia soltanto dall'art. 3, il cui titolo recita «Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica», rischiando di stabilire un'equivalenza fra "violenza domestica" e "violenza di genere".

È evidente, infatti, che la "violenza di genere" include un numero più elevato di casi rispetto a quelli che possono ricadere entro la "violenza domestica", ed è dunque legittimo chiedersi perché venga data soltanto una definizione di quest'ultima:

Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3, comma 1).

Nella precedente definizione, il punto interessante è che non c'è alcun richiamo né al "genere", né al "sesso" delle persone coinvolte (perpetratori e vittime di atti violenti), perché la sola circostanza rilevante è l'accadere di reiterati atti violenti di specie diverse fra persone legate «da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva». Ma le cose sono destinate a cambiare nei commi seguenti. Nel comma 3, si trova la prima ricorrenza esplicita del termine genere, quando si stabilisce la previsione di «un'analisi criminologica della violenza di genere» annuale a cura del Ministero dell'Interno -Dipartimento della pubblica sicurezza da presentare

30 Per un commento più puntuale sulle previsioni di tali primi due articoli, che non è possibile prendere più ampiamente in esame in questo lavoro, si vedano, fra gli altri, PASCALI, 2015; BASILE, 2018.

al Parlamento³¹. Quale dovrebbe essere il contenuto di tale analisi? Se dobbiamo rimanere all'interno della terminologia adottata in questo articolo della legge, essa dovrebbe includere un resoconto il più completo possibile di tutti gli atti di violenza domestica *intesi come equivalenti ad atti di violenza di genere* accaduti e trattati nel corso dell'anno di riferimento.

Tuttavia, pare potersi rintracciare una qualche ambiguità terminologica già nel successivo comma 5bis, nel quale si legge che «quando il questore procede all'ammonimento [...], informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio [...], come individuati dal Piano di cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere». Da questa formulazione, infatti, parrebbe potersi dedurre una differenza fra violenza domestica e violenza di genere («violenza domestica o di genere») che tuttavia non trova riscontro nella definizione data nel suo precedente comma 3. E del resto, la disgiuntiva "o" potrebbe stare a significare, al contrario, anche un'equivalenza instaurata fra violenza domestica e violenza di genere, ingenerando fin da questo punto una certa ambiguità.

Ora, è mia opinione che per comprendere l'origine delle ambiguità presenti nelle formulazioni precedenti si debba compiere un passo ulteriore, considerando il successivo art.5, nel quale diviene completamente chiaro che "violenza di genere" e "violenza domestica" devono essere entrambe intese come "violenza contro le donne", il che è anche la ragione di fondo per la quale questa legge può in effetti essere

31 Di seguito l'intero testo del comma 3: «Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n.121 del 1981».

definita come una "legge sul femminicidio", nonostante il termine non ricorra né nel suo titolo, né in alcun'altra delle sue parti. Per anticiparlo chiaramente: "genere" significa qui "il genere femminile", vale a dire "le donne", mentre "violenza domestica" significa "violenza contro le donne" con riferimento prima di tutto al contesto della famiglia tradizionale, che viene in questo modo rafforzata *a contrario*, sebbene vi siano esplicite aperture verso differenti, ma non meglio specificate, forme di "relazione affettiva", rafforzando così nel contempo l'ordine "patriarcale" ed "eteronormativo" di cui tale famiglia *tradizionale* (eterosessuale monogamica) è senza dubbio l'istituzione cardine.

Ripercorriamo dunque il processo attraverso il quale l'articolo 5 dell'atto originario fin qui commentato stabilisce l'equivalenza fra "genere" e "donne". Esso è rubricato come *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* e ci si potrebbe aspettare che «la violenza sessuale e di genere» richiamata possa essere diretta *almeno* contro i due tradizionali sessi e generi (femmine e maschi, donne e uomini), benché non (ancora) contro altri possibili sessi e generi (per esempio persone variamente etichettate come "intersessuali", "transessuali", o "transgender"). Tuttavia, tale aspettativa si dimostra del tutto infondata, perché nei diversi commi di cui si compone l'articolo si assiste piuttosto a un progressivo restringimento del campo semantico della "violenza sessuale e di genere" che porta a individuare una sola particolare categoria di vittime degne di tutela (le donne).

Secondo il comma 1), l'elaborazione del piano straordinario era delegata al Ministero delle Pari Opportunità³²,

32 Dico "era", perché l'art.1 comma 149, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ha disposto la

«con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza», ciò che sposta fin dall'inizio l'attenzione sulle donne, come dimostra anche l'immediatamente successiva chiarificazione degli scopi del Piano. Il comma 2 lettera a) stabilisce che il primo scopo è «prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali». Come risulta chiaro da questa formulazione, le donne vittime di violenza costituiscono il gruppo di riferimento e *l'oggetto* della legge, nel senso che il resto del pubblico, e specialmente gli uomini e i ragazzi, dovrebbero essere resi consapevoli del problema, oltre che informati e formati ad acquisire le abilità necessarie per evitare che avvengano atti violenti contro le donne. Queste ultime, come categoria generale, vengono implicitamente definite come potenziali vittime e gli uomini come potenziali perpetratori, senza alcuna previsione aggiuntiva o correttiva tesa a rovesciare i ruoli, per così dire, ovvero anche a fornire alle donne-vittime abilità adeguate a uscire da sole dal ruolo di "minori" da mettere sotto tutela.

sostituzione del comma 1) dell'art.5 con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità [...] elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza [eccetera]». Tuttavia, tale modifica non sembra avere influenza sulle considerazioni che sto presentando su questo punto. La legge è entrata in vigore il 01/01/2022 (con l'eccezione di alcuni articoli entrati in vigore lo stesso 31 dicembre 2021). Cfr. GU n. 310 del 31-12-2021 - Supplemento Ordinario n. 49.

Stando così le cose, non sorprende che gli scopi successivi siano definiti a partire da questa stereotipica immagine del sesso e del genere. Il comma 2 lettera b) prevede la necessità di «sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi». Qui, "rappresentazione di genere" significa "rappresentazione delle donne" nei media, e si sottolinea un problema *culturale*, quello degli stereotipi e dei pregiudizi ancora dominanti nei confronti delle donne che provengono dall'ignoranza nelle questioni sessuali e di genere, dall'adesione a tradizionali valori etici e religiosi e dalla lacunosità e parzialità del dibattito dentro e fuori dall'accademia.

Tuttavia la soluzione di questo problema culturale è demandata ai codici di auto-regolamentazione, nella diffusa, ma errata idea che i problemi culturali possano essere risolti direttamente da norme scritte – da regole e da leggi. Tuttavia rimangono aperte alcune questioni: «Siamo sicuri che censurando e sottoponendo a regole il regno dei media riferendoci esclusivamente alla "figura femminile" le cose cambieranno per il meglio?». E ancora: «Non si dovrebbe prevedere anche una regolamentazione della figura maschile, se è vero che esistono (almeno) *due* generi, nonché delle relazioni fra di essi?». E infine, da un punto di vista più immediatamente politico: «*Chi* è legittimato a decidere i corretti interventi e la direzione che dovrebbero prendere?».

Naturalmente, il legislatore sembra aver chiaro che norme e regole, da sole, non sono abbastanza per affrontare un problema culturale, e perciò il successivo comma 2 lettera c) è dedicato agli interventi nel settore dell'educazione.

Accanto alla previsione di «un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere» se ne prevede una parallela per gli studenti, a cominciare dalle scuole primarie, per favorire «la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo». Ma leggendo questa previsione insieme alla precedente tesa a rafforzare «la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali», sorgono ulteriori domande: «Solo i ragazzi e gli uomini sono il target dell'azione come studenti e personale docente e non-docente? E se non è così, che tipo di formazione dovrebbe essere prevista per le ragazze e le donne? Dovrebbero essere elaborati due differenti curricula per bambini e bambine? E qualunque sia la risposta, quali dovrebbero essere i presupposti per elaborare il materiale educativo più adeguato?».

La legge non risponde, *nella sua formulazione originaria* e tuttavia, almeno a mio avviso, la risposta risulta chiaramente, e nella direzione che ho sinora cercato di indicare, dalla modificazione subita dalla rubrica dell'art.5 per effetto della Legge 30 dicembre 2021, n.234 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"³³. Per effetto di essa, infatti, tale rubrica non deve più leggersi come *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, ma come *Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*. A mio avviso, questo mutamento è un indicatore del fatto

33 Si tratta nuovamente della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che all'art. 1, comma 149, lettera f) modifica per l'appunto la rubrica dell'articolo 5 della legge in esame.

che durante il quasi decennio intercorso dall'approvazione della legge, le ambiguità qui sottolineate, che comunque permangono anche nel testo attualmente vigente, sono state almeno in parte chiarite con il rendere esplicito ciò che in altri punti rimane soltanto implicito e cioè che questa legge non ha affatto a oggetto la violenza di genere di per sé, ma la violenza contro uno solo fra i possibili generi, vale a dire "le donne", intese peraltro come una categoria omogenea e indifferenziata, che può finire per escludere diverse figure di "donne concrete"³⁴.

3. La riaffermazione dell'eteronormatività attraverso il genere

Il chiaro e ricorrente sovrapporsi della più generale categoria di "violenza di genere" a quella più specifica e limitata di "violenza contro le donne" spinge a domandarsi se in Italia il termine genere non continui a essere inteso come un equivalente di quello di donne fra gli studiosi e nell'opinione pubblica, divenendo così la definizione di riferimento quando si tratta di elaborare una qualche legge sulla "violenza di genere"³⁵. Ora, sebbene le buone intenzioni che stanno dietro

34 Si pensi soltanto alle peculiarità delle donne con disabilità, delle donne transessuali, o delle donne, anche trans, che esercitano la prostituzione, nonché alle particolari caratteristiche della violenza "di genere" che le riguarda.

35 Sulla recezione del termine "gender" nel contesto italiano si veda, a titolo introduttivo, DE CLERCQ, 2013. Peraltro, sia detto di passaggio, le ambiguità definitorie di cui soffre il concetto di genere si ritrovano anche in quelle proposte di legge che intendono ampliare le tutele ad "altri generi", sulla base del ricorso alle più ampie categorie di "discriminazione" e di "crimini d'odio". Per fare un solo esempio, si può qui richiamare il caso del Disegno di Legge noto come "DDL Zan", che aveva a oggetto "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di

la cosiddetta “legge sul femminicidio” siano comprensibili, non ci si può tuttavia esimere dal mettere in luce gli errori e persino i pericoli, non da ultimo per quelle stesse donne alle quali si rivolge la legge, di questa sovrapposizione ritornante e tipica, sebbene spesso inconsapevole, implicita o soltanto evocata, fra genere e donne³⁶. Ritengo, infatti, che esse siano ancora trattate come *oggetti*, invece che come *soggetti* della regolamentazione, del tutto in accordo con i presupposti del regime eteronormativo dominante.

Tornando alla legge sul femminicidio, sebbene l’espressione “violenza di genere” sia presente nel titolo della legge e nel Capo I, come detto in precedenza nel testo essa non viene definita: lo è soltanto la “violenza domestica”. Ma più in generale, lo ripeto, è il termine genere a non essere definito, un termine la cui complessità sembra sfuggire al legislatore e che finisce per essere impiegato come un equivalente di donne. Queste ultime, da parte loro, emergono dalla legge principalmente come vittime da aiutare per mezzo del piano straordinario, attualmente in modo del tutto esplicito come si è visto, mentre non si prevede alcuna *formazione* specificamente rivolta “alle donne” che permetta loro di prevenire e combattere attivamente la violenza di genere.

Inoltre, colpisce il fatto che venga stabilita, neppure troppo implicitamente, una specie di gerarchia fra donne destinate a essere vittime e donne capaci di aiutare le donne-vittime. Infatti, le donne che appartengono alle “associazioni di donne” e ai “centri antiviolenza” menzionati nella legge sembrano in qualche modo essere distinte dalla più ampia categoria di “donna”, allo stesso modo in cui viene creata

genere e sulla disabilità”, di recente bloccato dal Senato italiano (27 ottobre 2021), su cui rinvio a CASADEI, 2021 e ad alcuni miei commenti contenuti in MONCERI, 2021.

36 Sul tema mi permetto di rinviare a MONCERI, 2013.

una gerarchia fra uomini destinati a essere perpetratori di crimini e uomini già "illuminati" (come quelli che hanno elaborato e votato la legge).

Si tratta di un punto molto importante se consideriamo l'impatto che questa legge può avere e ha sulle vite di un gran numero di donne e di uomini, perché le previsioni per le vittime (potenziali) e i perpetratori (potenziali) sono decise e realizzate dall'alto verso il basso, da parte di uomini e donne che hanno il potere di farlo perché si presume siano immuni al problema, per così dire, nonostante si ritenga che il problema abbia (avuto) una diffusione tale da condurre in tempi brevissimi all'emanazione dettata da urgenza di una specifica legge dedicata. Ma ai fini di questo lavoro, ciò che più chiaramente ne risulta è che il linguaggio scelto dalla legge, che riflette quello ancora largamente diffuso nel contesto culturale italiano, certamente perpetua e riproduce il presupposto, tipico dell'ordine eteronormativo, per il quale le donne sono percepite come il *genere debole* - (paradossalmente) *minoritario* e di conseguenza in stato di minorità - che ha bisogno di essere tutelato dall'esterno perché non ha capacità di *autotutela*³⁷, soprattutto quando si tratta di questioni relative alla sessualità, a sua volta qui coerentemente concepita come mera *eterosessualità* non perché ciò sia esplicitamente scritto nella legge, ma perché tutti gli altri tipi di sessualità sono in essa *invisibili*.

A dimostrazione di questa riproduzione di una posizione asimmetrica, si può riflettere sul fatto che la legge esclude la possibilità che anche "gli uomini" possano essere considerati vittime di violenza di genere agita non solo da

37 Una critica di questo tipo, che muove dalla e sottolinea l'importanza dell'autodeterminazione, sembra essere chiaramente presente anche in DONADI, 2015, cui si rinvia anche per l'ulteriore indicazione di letteratura sul tema.

altri uomini, ma anche da donne. Dietro questa scelta sta l'implicita idea, presente anche quando si ritenga che non sia politicamente corretto esprimerla esplicitamente, che gli uomini non possano essere il bersaglio della "violenza di genere", salvo che per alcuni limitati casi, e comunque mai per mano delle donne, che sembrano essere incapaci *per natura* di esercitare la violenza (di genere). E ciò accade nonostante esistano ricerche, sfortunatamente ancora molto rare e circoscritte, che mostrano che la violenza delle donne contro gli uomini *esiste*, sebbene in percentuale di gran lunga minore³⁸.

In questo senso, le donne sono ritenute al massimo capaci di attaccare e di ricorrere alla violenza soltanto come una *reazione* – e perciò mai come soggetti propriamente "attivi" – talora persino da parte di quanti trattano la questione della violenza perpetrata da donne. Essi finiscono per affermare, come fa per esempio Susan Miller, che «tipicamente, l'uso della forza da parte delle donne avviene in risposta alla violenza del loro partner attuale o precedente, o può essere caratterizzata come una reazione che risulta da abusi passati e dalla loro relativa mancanza di potere nella relazione»³⁹. In questo modo, tuttavia, si finisce per riprodurre senza sosta il mantra di una differenza essenziale fra donne e uomini, in definitiva fondata su una *natura immutabile*, che non contribuisce affatto a mettere in discussione il regime eteronormativo.

Peraltro, non dovrebbe avere alcuna importanza se si danno molti più casi in cui sono le donne a essere vittime di atti violenti. Infatti, se anche si desse soltanto un caso di uomo vittima della violenza di una donna, *per il solo fatto di essere un maschio/uomo*, tale caso dovrebbe contare di per sé. Ma certo, se si ritiene che qualcosa sia impossibile, neppure

38 Cfr. MACRÌ et al., 2012. Cfr. anche BANDELLI; PORCELLI, 2016, pp. 19-20.

39 MILLER, 2005, p. 130.

quel caso verrà mai scoperto, perché rimarrà invisibile allo sguardo e di conseguenza, purtroppo, anche negato persino come mera possibilità. Questa mancanza d'interesse, comunque, si estende persino a quei casi in cui "gli uomini" sono posti gerarchicamente sotto "le donne", per esempio perché etichettati come "disabili" e dunque almeno potenzialmente sottoposti in maggior misura alla violenza di chiunque - uomo, donna o "altro", purché *normodotato*, come si usa dire. Accanto a tale esclusione, nella legge non è dato poi rintracciare alcun interesse esplicito né nei confronti di sessi e generi ulteriori - persone intersessuali, transessuali, transgender..., né verso persone che hanno preferenze sessuali diverse, come persone omosessuali e bisessuali, sebbene si tratti certamente di categorie d'individui esposti alla violenza di genere.

Ora, una legge - almeno in un ordinamento politico e giuridico che si autodefinisca "democratico" - è sempre anche il risultato o *lo specchio* di un modo d'intendere i valori culturali dominanti, che si presume lo siano perché diffusi fra la *maggioranza* dei cittadini e perciò degni di tutela più di altri. In altri termini, si dà una relazione biunivoca tra la diffusione di un certo modo di concepire i presupposti che dovrebbero ispirare la soluzione a un problema (i valori) e la loro trasformazione in una regola o in un insieme di regole. Ne consegue che il fatto che la "legge sul femminicidio" riproduca il linguaggio eteronormativo, insieme al suo sistema di valori e di regole, almeno in parte indica che il contesto di riferimento dà indicazioni in tal senso al legislatore.

A sua volta, ciò rende chiaro che il discorso dominante sul genere, ancora in larga parte improntato, almeno in Italia, a una certa concezione femminista fondata sul "pensiero della differenza" che riconduce egemonicamente nel proprio ambito anche il concetto di *gender*, esclude i modelli teorici alternativi non fondati su presupposti di tipo eteronormati-

vo. A mio avviso, infatti, nella riflessione teorica e nell'attivismo italiani è ancora piuttosto manchevole un confronto "disinteressato" e su un piano di parità con prospettive altre e provenienti da altrove di cui pure molto si parla, come ad esempio le teorie *queer*⁴⁰ e *transgender*⁴¹. In particolare, il dibattito accademico-scientifico attuale sembra essere ancora orientato in senso piuttosto tradizionale, nonostante alcuni tentativi di suscitare una discussione radicale sui presupposti di quel discorso dominante.

Certamente si danno buoni motivi per rimanere fedeli a una definizione tradizionale del termine "genere", benché si continui così a riprodurre il linguaggio, il pensiero e il modello di vita eteronormativi, perché si può senz'altro ritenere che essa sia la più utile a permettere l'elaborazione di efficaci strategie di azione politica (collettiva) e di attivismo *a favore delle donne*⁴², basate su un'"identità" comune forte e condivisa. Peraltro, anche il presupposto guida di tale azione consiste nell'ancora potente, per quanto obsoleta, idea secondo cui basterebbe modificare il contesto, modificando le regole della società patriarcale, per superare le diseguaglianze fra i due sessi e generi. E dunque sarebbe compito della politica, e del diritto, rimuovere gli ostacoli e le diseguaglianze per decostruire, modificare e sostituire l'ordine patriarcale.

40 Per un'introduzione, si veda SULLIVAN, 2003.

41 Per un'introduzione, si veda STRYKER; WHITTLE (eds.), 2006; STRYKER; AIZURA (eds.), 2013.

42 Sul tema confronta di recente POGGI, 2017, p. 60, dove opportunamente si sottolinea che «ammettere che non esista un'unica identità di genere ha però delle conseguenze drammatiche per il pensiero e le politiche femministe: rinunciare al genere femminile come categoria unificata significa rinunciare alla categoria 'donna' e ad una lotta politica contro l'oppressione delle donne, di tutte le donne».

Le politiche, di conseguenza, dovrebbero essere dirette principalmente a tutelare il genere femminile: ma ciò implica che il genere, lungi dall'essere una categoria trasversale intesa a favorire una sempre più estesa inclusione, diviene semplicemente un ulteriore strumento per escludere e discriminare coloro che non possono o non vogliono identificarsi e/o essere identificati come "donne". È proprio questo che accade con la "legge sul femminicidio": essa, in definitiva, esclude un gran numero di possibili individui sottoposti alla violenza di genere a causa di quella scorretta sovrapposizione fra genere e donne che rinforza e riproduce lo stesso ordine eteronormativo che s'illude di combattere efficacemente.

Al contrario, il tentativo di operare in favore della "piena cittadinanza" di tutti e di ciascun individuo - che è peraltro uno dei fondamenti del pensiero femminista al di là di tutte le sue differenze interne - dovrebbe piuttosto condurre a superare una definizione di genere che continua a rimanere del tutto aderente all'ordine eteronormativo e ai suoi presupposti. Tale ridefinizione potrebbe essere facilitata in primo luogo da un confronto approfondito, non pregiudiziale e aperto con quelle posizioni "eversive" rispetto all'ordine della conoscenza sul genere nella sua versione dominante. Tuttavia, credo che questo importante passaggio non possa essere compiuto restando nell'ambito dei femminismi, nonostante alcuni interessanti sviluppi recenti⁴³ e men che mai in quello degli studi di genere come studi "di, sulle e per donne" tanto diffusi in Italia. Concordo infatti, con Niamh Moore quando scrive che «le controversie sulla natura, in particolare sulla "natura delle donne" sono state centrali per tutte le ondate del femminismo» e che ancora

43 Fra i quali si possono menzionare McLAUGHLIN, 2003; GILLIS; HOWIE; MUNFORD (eds.), 2007.

«persiste la necessità di contrapporsi ai resoconti riduttivi sulle donne e la natura»⁴⁴.

In conclusione, dunque, sembra potersi affermare che ciò che rischia d'impedire il cambiamento al concreto livello culturale, sociale e politico, sia proprio l'ancora diffuso ancoraggio teorico a concezioni variamente "naturalistiche" del sesso e della sessualità, che continuano a perpetuare la dicotomia fra corpi maschili e corpi femminili, cui si accompagna una concezione ancora essenzialistica del genere, nonostante la pretesa di considerarlo come una "costruzione (sociale)", che continua a perpetuare la dicotomia fra uomini e donne. Infatti, in entrambi i casi si continua a presupporre l'adeguatezza dell'antico adagio secondo cui *tertium non datur*, con il risultato che l'adesione, quand'anche implicita, a tali concezioni dà origine a risultati che come la cosiddetta "legge sul femminicidio" non riescono a superare l'ordine, o meglio il vero e proprio *regime* eteronormativo. Anzi, per tal via si può finire, e sia pure inconsapevolmente, per continuare incessantemente a riprodurlo perché se ne accetta il fondamento ultimo, costituito da quelle dicotomie pensate come "conformi alla natura", rafforzandone allo stesso tempo la capacità di esercitare un'azione normalizzatrice persino su coloro che si propongono esplicitamente di combatterlo.

Bibliografia

BANDELLI Daniela; PORCELLI, Giorgio. Femicide in Italy. "Femminicidio", Moral Panic and Progressivist Discourse. *In: Sociologica, Italian Journal of Sociology on line*, 2, pp. 1-34, 2016.

44 MOORE, 2007, p. 138.

BASILE, Fabio. Violenza sulle donne e legge penale: A che punto siamo? In: *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, pp. 463-474, 2018.

CAPUTI, Jane; RUSSELL, Diana E.H. Femicide: Sexist Terrorism against Women. In: RADFORD, Jill; RUSSELL, Diana E.H. (eds.). *Femicide: The Politics of Woman Killing*. Buckingham: Open University Press, pp. 13-21, 1992.

CASADEI, Thomas. Issues and Controversies Mapping in Relation to the so-called "Zan" Bill and Beyond. In: *Soft Power, Revista euro-americana de teoría e historia de la política y del derecho*, Vol. 8, n. 2, pp. 295-309, 2021.

CHAKRABORTI, Neil; GARLAND, Jon. *Hate Crime: Impact, Causes and Responses*. 2nd Edition. London: Sage, 2015.

CORRADI, Consuelo, MARCUELLO-SERVÓS, Chaime; BOIRA, Santiago; WEIL, Shalva. Theories of femicide and their significance for social research. In: *Current Sociology*, vol. 64, n. 7, pp. 975-995, 2016.

DE CLERCQ, Eva. Gender in Italia: una forza al margine o al centro? In: CORSINI, Fabio; MONCERI, Flavia (a cura di). *Schegge di genere. Dagli stereotipi alla cittadinanza*. Pisa: Edizioni ETS, pp. 17-37, 2013.

DI TULLIO D'ELISIIS, Antonio. *Il nuovo reato di femminicidio*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013.

DONADI, Paola. I crimini contro le donne e la legge sul femminicidio. In: *Sociologia del diritto*, n. 1, pp. 103-119, 2015.

EGLIN, Peter; HESTER, Stephen. *The Montreal Massacre: A Story of Membership Categorization Analysis*. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 2003.

FUSCO, Fabiana. Femicide in the Italian Language: Which Words to Describe Gender-based Violence? In: *Le Simplegadi*, Vol. XVII, No.19, pp. 101-118, 2019.

GAROFANO, Luciano; CONZ, Andrea; LEVITA, Luigi. *Femminicidio*. Roma: Dike Giuridica Editrice, 2013.

GASPAR DE ALBA, Alicia; GUZMÁN, Georgina (eds.). *Making A Killing: Femicide, Free Trade, and La Frontera*. Austin: University of Texas Press, 2010.

GILETTI BENSO, Silvia; SILVESTRI, Laura. (a cura di). *Ciudad Juárez. La violenza sulle donne in America Latina, l'impunità, la resistenza delle Madri*. Milano: Franco Angeli, 2010.

GILLIS, Stacy; HOWIE, Gillian; MUNFORD, Rebecca. (eds.). *Third Wave Feminism: A Critical Exploration*. Houndmills: Palgrave MacMillan, 2007.

GIOMI, Elisa. Tag femminicidio. La violenza letale contro le donne nella stampa italiana. In: *Problemi dell'informazione*, vol XL, n. 3, pp. 549-574, 2015.

GIOMI, Elisa; TONELLO, Fabrizio. Moral Panic: The Issue of Women and Crime in Italian Evening News. In: *Sociologica, Italian Journal of Sociology on line*, 3, pp. 1-30, 2013.

GOISIS, Luciana. *Crimini d'odio*. Discriminazioni e giustizia penale. Napoli: Jovene Editore, 2019.

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Sergio. *The Femicide Machine*, Los Angeles: Semiotext(e), 2012.

HALBERSTAM, Judith. The Brandon Teena Archive. In: CORBER, Robert J.; VALOCCHI, Stephen (eds.). *Queer Studies: An Interdisciplinary Reader*. Malden: Blackwell, pp. 159-169, 2003.

HALL, Nathan. *Hate Crime*. 2nd ed. London: Routledge, 2013.

HANRAHAN, Rebecca. *Boys Don't Cry: Popping It In: Gender Identity in Boys Don't Cry*. In: BLESSING, Kimberly

A.; TUDICO, Paul J. (eds.). *Movies and the Meaning of Life: Philosophers take on Hollywood*. Chicago: Open Court, pp. 77-93, 2005.

HENRY, Nicola. *War and Rape: Law, Memory and Justice*. London: Routledge, 2010.

JONES, Adam (ed.). *Gendercide and Genocide*. Nashville: Vanderbilt University Press, 2004.

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela. Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres. In: BULLEN, Margaret; DÍEZ MINTEGUI, Carmen (coordinadoras). *Retos teóricos y nuevas prácticas*. XI Congreso de Antropología de la FAAEE. Donostia: Ankulegi Antropologia Elkarte, pp. 209-239, 2008. Disponible all'URL: < <http://www.ankulegi.org/wp-content/uploads/2012/03/0008Lagarde.pdf>>. Ultimo accesso il: 30 maggio 2022.

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela. Por la vida y la libertad de las mujeres: Fin al feminicidio / Día V, Juárez. In: *Apuntes para la Agenda legislativa del PRD 2004. Mesa Directiva del GPPRD*. Grupo Parlamentario del PRD. Cámara de Diputados, Congreso de la Unión LIX Legislatura. México, pp. 93-108, 2004.

LEATHERMAN, Janie L. *Sexual Violence and Armed Conflict*. Cambridge: Polity Press, 2011.

MACRÌ, Pasquale Giuseppe; LOHA, Yasmin Abo; GALLINO, Giorgio; GASCÒ, Santiago; MANZARI, Claudio; MASTRIANI, Vincenzo; NESTOLA, Fabio; PEZZUOLO, Sara; ROTOLI, Giacomo. Indagine conoscitiva sulla violenza verso il maschile. In: *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. 6, n. 3, pp. 30-47, 2012. Disponibile all'URL: <https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_macri_et_

al_2012-03.pdf>. Ultimo accesso il: 30 maggio 2022.

McLAUGHLIN, Janice. *Feminist Social and Political Theory*. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2003.

MILLER, Susan L. *Victims as Offenders: The Paradox of Women's Violence in Relationships*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2005.

MKHIIZE, Nonhlanhla; BENNETT, Jane; REDDY, Vasu; MOLETSANE, Relebohile. *The Country We Want to Live in: Hate Crimes and Homophobia in the Lives of Black Lesbian South Africans*. Cape Town: HRSC Press 2010.

MONCERI, Flavia. Le illusioni del genere e le sfide della cittadinanza. In: CORSINI, Fabio; MONCERI, Flavia (a cura di). *Schegge di genere. Dagli stereotipi alla cittadinanza*. Pisa: ETS, pp. 173-193, 2013.

MONCERI, Flavia. *Oltre l'identità sessuale. Teorie queer e corpi transgender*. Pisa: ETS, 2010

MONCERI, Flavia. The trouble with "gender": A few critical comments on the Italian "DDL Zan". In: *Soft Power, Revista euro-americana de teoría e historia de la política y del derecho*, Vol. 8, n. 2, pp. 311-317, 2021.

MOORE, Niamh. Imagining Feminist Futures: The Third Wave, Postfeminism and Eco/feminism. In: GILLIS, Stacy; HOWIE, Gillian; MUNFORD, Rebecca. (eds.). *Third Wave Feminism: A Critical Exploration*. Houndmills: Palgrave MacMillan, pp. 125-141, 2007.

NIELSSON, Joice Graciele; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. O domínio do corpo feminino: uma abordagem da dimensão pública da violência contra a mulher no Brasil. In: *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, v. 123, pp. 539-580, 2021. Disponibile all'URL: < <https://pos.direito.ufmg.br/>

rbep/index.php/rbep/article/view/746>. Ultimo accesso il: 30 maggio 2022.

PANARESE, Paola; MIRAGLIA, Cosimo; GRASSO, Marta. I delitti passionali del giornalismo italiano. L'ordine di genere nel trattamento giornalistico del femminicidio di Elisa Pomarelli. In: *Problemi dell'informazione*, vol. XLVI, 3, pp. 413-437, 2021.

PASCALI, Michelangelo. La riforma normativa sulla violenza sulle donne in relazione alla natura dei crimini perpetrati. In: *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. IX, n. 3, pp. 65-109, 2015.

PHILLIPS, John. *Transgender on Screen*, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006.

RADFORD, Jill; RUSSELL, Diana E.H. (eds.). *Femicide: The Politics of Woman Killing*. Buckingham: Open University Press, 1992.

RAPPORTO OMBRA CEDAW 2011, *Rapporto Ombra*. Elaborato dalla Piattaforma italiana "Lavori in corsa: 30 anni CEDAW" in merito allo stato di attuazione da parte dell'Italia della Convenzione ONU per l'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti della Donna (CEDAW) in riferimento al VI Rapporto presentato dal Governo italiano nel 2009, Italia, Giugno 2011, scritto da Avv. Barbara Spinelli, Giuristi Democratici. Disponibile all'URL: <<https://lavorincorsa30annicedaw.blogspot.com/search?q=rapporto+ombra>>. Ultimo accesso il: 30 maggio 2022.

RITTNER, Carol; ROTH, John K. (eds.). *Rape: Weapon of War and Genocide*. St. Paul: Paragon House, 2012.

RUSSELL, Diane; HARMES, Roberta A. (eds.). *Femicide in Global Perspective*. New York: Teachers College Press, 2001.

- RUSSO, Carmine. *Femminicidio*. Milano: Giuffrè, 2013.
- SPACCATINI, Federica; PACILLI, Maria Giuseppina. Victim blaming e violenza di genere: antecedenti, funzioni e conseguenze. In: *La camera blu. Rivista di Studi di genere*, 21, pp. 145-166, 2019.
- SPINELLI, Barbara. *Femminicidio*. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale. Milano: FrancoAngeli, 2008.
- STAUDT, Kathleen. *Violence and Activism at the Border: Gender, Fear, and Everyday Life in Ciudad Juárez*. Austin: University of Texas Press, 2008.
- STRYKER, Susan, WHITTLE, Stephen (eds.). *The Transgender Studies Reader*. New York, Routledge, 2006.
- STRYKER, Susan; AIZURA, Aren Z. (eds.). *The Transgender Studies Reader 2*. New York, Routledge, 2013.
- SULLIVAN, Nikki. *A Critical Introduction to Queer Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003.
- WARREN, Mary Anne. *Gendercide: The Implications of Sex Selection*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1985.
- WOOD, Julia T. *Gendered Lives: Communication, Gender & Culture*. 11th edn. Stamford, CT: Cengage Learning, 2015.

Recebido em: 30/04/2022
Aprovado em: 29/05/2022

Flavia Monceri
E-mail: flavia.monceri@unimol.it